

**REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003**

che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (*Enterococcus faecium* e *Lactobacillus acidophilus*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 *sexies*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza che sia stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i microorganismi, un'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un nuovo additivo o per un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione animale se sono soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e se si può ragionevolmente supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che l'additivo in questione, quando è utilizzato nell'alimentazione animale, abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva. L'autorizzazione provvisoria non può eccedere i quattro anni.
- (3) Dall'esame delle domande di autorizzazione risulta che i microorganismi di cui all'allegato del presente regolamento soddisfanno le condizioni previste dall'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE.
- (4) L'utilizzo dell'*Enterococcus faecium* è stato già autorizzato per un periodo di quattro anni dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione ⁽³⁾ per i suinetti e i suini da ingrasso.
- (5) Sono stati forniti nuovi dati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* alle scrofe.
- (6) Sono stati forniti dati a sostegno di una domanda di utilizzo del nuovo additivo *Lactobacillus acidophilus* nell'alimentazione delle galline ovaiole.

- (7) Pertanto, l'utilizzo del *Lactobacillus acidophilus* per le galline ovaiole e dell'*Enterococcus faecium* per le scrofe, secondo quanto precisato nell'allegato, deve essere autorizzato provvisoriamente per un periodo di quattro anni e indicato nel capitolo IV dell'elenco degli additivi autorizzati.
- (8) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso pareri favorevoli per quanto riguarda l'innocuità dell'impiego dei suddetti microorganismi alle condizioni previste dall'allegato del presente regolamento.
- (9) L'esame delle domande mostra che occorrono alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti nell'allegato. Tuttavia, questa protezione è garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi appartenenti al gruppo «microorganismi» di cui all'allegato sono autorizzati come additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.